

COMUNE DI UTA
Provincia di CAGLIARI

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Art.1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.2

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo 13, comma 2.
 - c) il responsabile del settore tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 13 comma 2. Ai fini ICI non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 13 comma 2, i piccoli appezzamenti di terreno, condotti dai soggetti diversi da quelli di cui all'art. 13 comma 2, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della sua famiglia.

Art.3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art.5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art.4

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta

non si applica agli immobili di cui al precedente art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art.5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.
4. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
5. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
6. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 1089/1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs 504/1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a 18 mq. e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

Art.6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote ICI sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il termine suddetto si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. La deliberazione di approvazione delle aliquote ICI, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze. 1

2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Art.7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.8

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal responsabile del settore edilizia privata. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio del certificato attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, sempre che l'insorgere dello stato di inagibilità o inabitabilità, così come l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali, sia comunicata con la dichiarazione di cui all'art.13 del presente regolamento.

La disposizione in argomento tende a limitare l'applicazione della riduzione nei casi veramente meritevoli. In sintesi i principi a cui la norma si riferisce sono i seguenti:

- a) la riduzione opera solo per il futuro ossia dal momento in cui il Comune venendo a conoscenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità è messo in condizione di controllarne la veridicità;
- b) il fabbricato non deve essere utilizzato;
- c) il fabbricato non deve essere utilizzato per ragioni di pericolo all'incolumità fisica delle persone;
- d) non possono mai dar luogo a riduzione le opere edilizie annoverate nelle lettere c, d ed e dell'articolo 31 della legge 457/1978 (in quanto l'area diventa oggettivamente tassabile), mentre le opere di cui alle lettere a e b (manutenzione ordinaria e straordinaria) non possono determinare l'applicazione della riduzione se dirette a conservare o migliorare l'edificio;
- e) l'immobile dichiarato inagibile o inabitabile non può essere riutilizzato dal possessore fino a quando l'edificio non ha riottenuto l'agibilità o l'abitabilità.

Art.9

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale i soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, hanno, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.

Art.10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

- 1 Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, sono quelle unità immobiliari (cantine-box-posti macchina coperti e scoperti) classificabili nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
2. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
 - a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
 - b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;
 - c) dagli affini entro il secondo grado;purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante.

Si ritiene che il Comune non possa pretendere la registrazione del comodato, quando questo è redatto nella forma orale

Art.11

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Art. 12

Valore venale in comune commercio delle aree edificabili

1. Al fine di limitare il potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e allo scopo di ridurre al massimo l'insorgere del contenzioso, con perizia estimativa, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, e sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 5° comma del D.Lgs 504/92, vengono determinati, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione.

2. I valori venali in comune commercio delle aree edificabili così determinati vengono recepiti, con apposita deliberazione, sia dal Consiglio Comunale dell'Ente che dalla Giunta Comunale. Tali valori si ritengono validi fino al momento in cui non vengono stimati diversamente dall'Ufficio competente.

Art. 13

Terreni agricoli e fabbricati rurali

1. I terreni agricoli sono esenti dall'imposta, ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, a condizione che ricadano in area montana o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984 del 1977.
2. Sono considerate come terreni agricoli le aree edificabili di cui all'art. 9 del Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che si tratti di imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi del DPR n. 917 del 1986 art. 32 (ex 29), Circolare Agenzia delle Entrate n. 44 del 14/05/2002, art. 2135 del Codice Civile come riformulato dal Dlgs 228/2001 e dell'art. 1 del DLgs n. 99/2004.
3. Le condizioni di cui al comma precedente devono sussistere anche nell'ipotesi prevista dall'art. 7 comma 1 lettera b del DLgs n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai fabbricati di categoria catastale E, di cui all'art. 42 DPR 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 9 del DL 557/93 convertito nella Legge 133 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.14

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art.3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato tramite versamento sul numero di conto corrente postale del Concessionario della Riscossione competente per territorio (Concessione di Cagliari), intestato a tale Concessionario, e con bollettini conformi al modello indicato del Ministero delle Finanze. Si considerano regolarmente eseguiti:
 - a. i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
 - b. i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.
3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al concessionario. Gli importi devono essere arrotondati all'EURO per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo a versamento spontaneo qualora l'importo dovuto sia inferiore a €2,07.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI, di cui all'articolo 10, comma 4 del DLgs 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; resta fermo l'obbligo di presentazione di suddetta dichiarazione anche nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 463 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il modello unico informatico.
6. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
7. A decorrere dall'anno 2008 nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli indicati nel successivo comma 8 art 14 del presente regolamento, per ciascun fabbricato è specificato:
 - Oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
 - L'importo dell'imposta comunale pagata nell'anno precedente.
8. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni, in relazione ai periodi di imposta in corso al 31/12/2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi. Con decreto del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101 della Legge 296 del 27/12/2006.
9. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR N. 600 del 1973 e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti.
10. Le dichiarazioni devono essere redatte e i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.

12. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

Art.15

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete o dei parziali o ritardati versamenti ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesse dichiarazioni o di omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del DLgs 472 del 1997, del DLgs 471 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui ricorre, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente per la gestione tributo.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
4. Non si procede al recupero dell'imposta per importi della stessa inferiori a €2,07, fermo restando il recupero delle sanzioni ai sensi dei D.Lgs 471/97, DLgs 472/97 e DLgs 473/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.16

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario responsabile del tributo cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, e comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
2. In particolare il Funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d) dispone i rimborsi;

- e) provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Art.17

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10 del D Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, con sanzioni per intero, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 43/1988 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Nel caso di accertamento per omessa dichiarazione o infedele dichiarazione se interviene adesione del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, con il versamento delle somme richieste a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, la sanzione è ridotta ad un quarto.
2. Su istanza del contribuente il Responsabile del Servizio Tributi può concedere per gravi e comprovati motivi la ripartizione con pagamento rateale del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. e con maturazione degli interessi nella misura del tasso legale dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. L'eventuale ricorso proposto dal contribuente non sospende la riscossione e in ogni caso il Comune deve procedere alla riscossione coattiva entro il termine di decadenza stabilito dalla legge.
4. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art.18

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo relativo all'imposta è inferiore a €2,07.

Art.19

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione. Per l'applicazione delle sanzioni si fa rinvio agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e a quanto previsto dai DLgs 471 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Le sanzioni dovranno essere quantificate dal funzionario responsabile del tributo sulla base dei principi dettati dall'articolo 7 dello stesso decreto legislativo.

Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.20

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

Art.21

Compensi speciali

1. Il Comune attribuisce al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero dell'evasione effettuato.
2. La Giunta comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione. Con il nuovo contratto di lavoro si ritiene che il compenso in argomento sia cumulabile con l'indennità di posizione.

Art.22

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

1. Il contribuente può richiedere al Comune, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità, il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree divenute inedificabili, limitatamente al pagamento delle annualità di imposta successive al vincolo di inedificabilità.
2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale di interesse e con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di eseguito versamento.

Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

- a) il vincolo di inedificabilità deve essere definitivo e deve perdurare per almeno tre anni;

- b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;

Art.23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.